



# CITTA' DI MANFREDONIA

Provincia di Foggia

## DELIBERAZIONE DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO

Con i poteri DEL CONSIGLIO COMUNALE

n° **12**

Seduta n.8 del **31.07.2019**

**OGGETTO:** PRESA D'ATTO DISAVANZO GESTIONE DI COMPETENZA, ADOZIONE MISURE NECESSARIE A RIPRISTINARE IL PAREGGIO. AGGIORNAMENTO TARIFFE TARI 2019. SALVAGUARDIA DEGLI EQUILIBRI E ASSESTAMENTO DI BILANCIO DI PREVISIONE FINANZIARIO 2019-2021 AI SENSI DEGLI ARTICOLI 175 E 193 D.LGS. 267/2000.

L'anno duemiladiciannove il giorno trentuno del mese di luglio alle ore 11,40 in Manfredonia e nel Palazzo di Città.

**IL COMMISSARIO STRAORDINARIO**  
**Dott. Vittorio PISCITELLI**

Nominato per la provvisoria gestione del Comune di Manfredonia con decreto del Presidente della Repubblica in data 21/05/2019, alla presenza del Segretario Generale Giuliana Maria GALANTINO ha adottato la seguente deliberazione:

---

Sulla proposta della presente deliberazione hanno espresso parere favorevole:

- Il Responsabile del Servizio interessato (art.49 c.1 del D.Lgs 267/2000);
- Il Segretario Generale (artt.49 c.2 e 97 c.4 lett.B) del D.Lgs 267/2000), per quanto concerne la regolarità tecnica
- Il Responsabile di Ragioneria (art.49 c.1 del D.Lgs 267/2000), per quanto concerne la regolarità contabile.

**Oggetto: Presa d'atto disavanzo gestione di competenza, adozione misure necessarie a ripristinare il pareggio. Aggiornamento tariffe TARI 2019. Salvaguardia degli equilibri e assestamento di bilancio di previsione finanziario 2019-2021 ai sensi degli Articoli 175 e 193 D.Lgs. 267/2000.**

Su relazione del Dirigente f.f. del Quarto Settore,

#### IL COMMISSARIO STRAORDINARIO CON I POTERI DEL CONSIGLIO COMUNALE

Premesso che l'art. 1, comma 169 della Legge 296/2006 "Legge Finanziaria per l'anno 2007" ribadisce che gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento; in caso di mancata approvazione entro il suddetto termine le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno;

Richiamata la Deliberazione di Consiglio Comunale n. 1 del 17/03/2019, avente ad oggetto: "Approvazione del piano di riequilibrio finanziario pluriennale 2018- 2027 (art.243-bis) D.Lgs. n.267/2000";

Considerato che con D.P.R. del 21 maggio 2019 è stato decretato lo scioglimento del Consiglio Comunale di Manfredonia e nominato Commissario Straordinario il dott. Vittorio Piscitelli, per la provvisoria gestione dell'Ente con i poteri del Sindaco, della Giunta e del Consiglio;

Considerato altresì che con deliberazione n. 10 del 24 luglio u.s., munita di parere dell'Organo di Revisione, il Commissario Straordinario con i poteri del Consiglio approvava il Bilancio di Previsione 2019-2021 in coerenza con quanto indicato nel Documento Unico di Programmazione 2019-2021, approvato con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 9/2019;

Dato atto che le previsioni di competenza nonché di cassa per il primo anno di cui al Bilancio di previsione finanziario 2019-2021, assicurano in via previsionale il rispetto del pareggio di bilancio nonché di tutti gli equilibri stabiliti per la copertura delle spese correnti e per il finanziamento degli investimenti ai sensi dell'art. 193 del D.Lgs. n. 267/2000 ("Salvaguardia degli equilibri di bilancio");

Considerato che, con deliberazione n. 11 del 31/07/2019, munita di parere dell'Organo di Revisione, si approvava l'integrazione al PEF 2019 adottato con deliberazione di Consiglio Comunale n.13/2019, dovuta ai maggiori oneri di trasporto e conferimento dei rifiuti;

VISTI:

- l'art. 175, comma 8, del D.Lgs. n. 167/2000 il quale prevede che "Mediante la variazione di assestamento generale, deliberata dall'organo consiliare dell'ente entro il 31 luglio di ciascun anno, si attua la verifica generale di tutte le voci di entrata e di uscita, compreso il fondo di riserva e il fondo di riserva cassa, al fine di assicurare il mantenimento del pareggio di bilancio";
- l'art. 193, comma 2, del D.Lgs. n. 267/2000, il quale testualmente prevede che:

2. Con periodicità stabilita dal regolamento di contabilità dell'ente locale, e comunque almeno una volta entro il 31 luglio di ciascun anno, l'organo consiliare provvede con delibera a dare atto del permanere degli equilibri generali di bilancio o, in caso di accertamento negativo, ad adottare, contestualmente:

a) le misure necessarie a ripristinare il pareggio qualora i dati della gestione finanziaria facciano prevedere un disavanzo, di gestione o di amministrazione, per squilibrio della gestione di competenza, di cassa ovvero della gestione dei residui;

b) i provvedimenti per il ripiano degli eventuali debiti di cui all'art. 194;

c) le iniziative necessarie ad adeguare il fondo crediti di dubbia esigibilità accantonato nel risultato di amministrazione in caso di gravi squilibri riguardanti la gestione dei residui.

Dato atto che il maggior costo determinato con deliberazione n. 11 del 31/07/2019 (integrazione al PEF) non garantisce il permanere degli equilibri di bilancio di competenza e di cassa in quanto la maggiore spesa non è ripianabile con minori spese e con maggiori entrate, nonché con i proventi derivanti da alienazione di beni patrimoniali disponibili (oltre quanto già previsto) e da altre entrate in c/capitale con riferimento a squilibri di parte capitale;

Tenuto conto che non può provvedersi con le modalità sopra indicate e pertanto occorre riequilibrare il bilancio mediante la modifica delle tariffe Tari, approvate con deliberazione n. 16 del 31.03.2018, ed efficaci anche per l'anno 2019;

Vista la Risoluzione n.1/DF del Ministero dell'Economia e delle Finanze - Dipartimento delle Finanze - Direzione Legislazione Tributaria e Federalismo Fiscale del 29 maggio 2017 che, nella parte preliminare, fornisce un'ampia disamina delle possibilità per l'ente locale di procedere, ai sensi del comma 3 dell'art. 193 del Tuel, ad una rettifica delle proprie tariffe al fine di garantire l'equilibrio complessivo di Bilancio, non potendosi provvedere in altro modo tenuto conto che il ciclo dei rifiuti può essere solo finanziato dalla Tari;

Tenuto conto di quanto disposto dal citato art. 193, comma 2, e visto quanto disposto dall'ultimo periodo del comma 3 dello stesso articolo 193 del TUEL che testualmente recita "per il ripristino degli equilibri di bilancio e in deroga all'articolo 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, l'ente può modificare le tariffe e le aliquote relative ai tributi di propria competenza entro la data di cui al comma 2", si rende necessario procedere con l'adeguamento delle tariffe Tari 2019, giusta prospetto delle tariffe per le utenze domestiche e per quelle non domestiche opportunamente aggiornate, Allegato A);

Rilevato come, solo a seguito dell'adeguamento tariffario TARI per l'anno 2019, la gestione di competenza relativamente alla parte corrente si presenta in una sostanziale situazione di equilibrio economico-finanziario, mentre la gestione di competenza relativamente alla parte capitale è di per sé in una sostanziale situazione di equilibrio economico-finanziario;

Visto il D.P.R. 27/04/1998, n. 158, disciplinante il metodo normalizzato per definire la tariffa del servizio di gestione del ciclo dei rifiuti urbani, applicabile per la determinazione della tariffa del tributo sui rifiuti;

Esaminate le tariffe del tributo per l'anno 2019, relative alle utenze domestiche ed alle utenze non domestiche, calcolate applicando il metodo normalizzato di cui al D.P.R. n° 158/99 tenuto conto dei seguenti criteri:

- copertura integrale dei costi del servizio di gestione dei rifiuti urbani ed assimilati, ai sensi dell'art. 1, comma 654, della L.n° 147/2013, ricomprendendo anche i costi di cui all'articolo

15 del decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36, ad esclusione dei costi relativi ai rifiuti speciali al cui smaltimento provvedono a proprie spese i relativi produttori comprovandone l'avvenuto trattamento, in conformità alla normativa vigente;

- ripartizione dei costi tra le utenze domestiche e non domestiche nella percentuale del 78,00% a carico delle utenze domestiche e del 22,00% a carico delle utenze non domestiche, determinata in base alle stime di gettito 2019;
- previsione di apposita agevolazione, nella determinazione della tariffa delle utenze domestiche per tenere conto della raccolta differenziata alle stesse imputabile, secondo quanto previsto dall'art. 1, comma 658, della L n°147/2013;
- articolazione delle tariffe delle utenze non domestiche sulla base delle categorie di attività con omogenea potenzialità di produzione dei rifiuti, così come previste dal vigente regolamento comunale per la disciplina del tributo;

Preso atto che per la determinazione delle tariffe si è confermata in toto la metodologia già utilizzata ai fini della determinazione della tariffa TARI 2018 avvenuta con atto di C.C. 16/2018 con la ripartizione dei costi nella misura del 78,00 % a carico delle utenze domestiche e al 22,00 % a carico delle utenze non domestiche, giustificando così il mantenimento di omogeneità e perequazione nel carico fiscale delle diverse categorie interessate, (Allegato A), parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

Rilevato che si reputa necessario inserire nella scadenza del 30 novembre 2019 il conguaglio relativo all'anno 2019 scaturente dal presente aumento delle tariffe, quantificabile tra il 6 ed il 7%, tenuto conto che gli avvisi di pagamento sono già stati recapitati ai contribuenti interessati;

Considerato che i dati finali riassuntivi del bilancio, a seguito della predetta variazione, vengono riportati nel quadro generale riassuntivo di cui al prospetto, che costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto, denominato Allegato "B";

Vista la delibera n.8 dell'11.01.2019 con la quale la Provincia di Foggia ha stabilito di confermare anche per l'anno 2019 la misura dell'aliquota del 4%, per il tributo per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione e igiene dell'ambiente;

Dato atto, altresì, che il presente provvedimento è stato trasmesso in data 27/07/2019 al Collegio dei Revisori dei Conti, il quale con verbale n.21 del 30.07.2019 hanno espresso parere favorevole;

Acquisiti i pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile, ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267;

Visto il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;

Visto il D.Lgs. n. 118/2011;

Visto lo Statuto dell'Ente;

Visto il Regolamento di contabilità in corso di aggiornamento;

DELIBERA

- 1) di dare atto, a seguito dell'integrazione al Pef con deliberazione n. 11 del 31/07/2019, dello squilibrio di competenza del bilancio di previsione 2019-2020 adottato con deliberazione n. 10 del 24 luglio 2019;
- 2) di adottare quale misura necessaria a ripristinare il pareggio di competenza, in assenza di misure alternative rivenienti da maggiori entrate ovvero minori spese, la modifica delle tariffe TARI 2019;
- 3) di procedere, ai sensi del comma 3 dell'articolo 193 del TUEL, all'aggiornamento delle tariffe Tari 2019, Allegato A), parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, decorrenti dal 1° gennaio 2019 che verranno applicate con il conguaglio 2019;
- 4) di approvare la tariffa giornaliera per coloro che occupano o detengono temporaneamente, con o senza autorizzazione, locali o aree pubbliche o di uso pubblico nella misura della tariffa annuale del tributo, rapportata a giorno, maggiorata del 100% di dare atto che con le tariffe proposte di cui al punto precedente è assicurata in via previsionale la copertura integrale dei costi del servizio di gestione dei rifiuti urbani ed assimilati, così come risultante dal piano finanziario;
- 5) di apportare al bilancio di previsione 2019/2021 approvato secondo lo schema di cui al D.Lgs. n. 118/2011 le variazioni di competenza di assestamento generale di bilancio, ai sensi dell'art. 175, comma 8, del Tuel, analiticamente indicate nell'allegato B);
- 6) di accertare ai sensi dell'art. 193 del D.Lgs. n. 267/2000, sulla base dell'istruttoria effettuata dal responsabile finanziario alla luce dell'aggiornamento tariffario della Tari di cui al punto 1) e della variazione di assestamento generale di bilancio di cui al punto 2), il permanere degli equilibri di bilancio sia per quanto riguarda la gestione di competenza che per quanto riguarda la gestione dei residui e di cassa, tali da assicurare il pareggio economico-finanziario per la copertura delle spese correnti e per il finanziamento degli investimenti e l'adeguatezza dell'accantonamento al Fondo crediti di dubbia esigibilità nel risultato di amministrazione;
- 7) di dare atto che il presente provvedimento costituisce variazione al D.U.P. (Documento Unico di Programmazione) 2019 – 2021;
- 8) di dare atto che sull'importo della tassa sui rifiuti, si applica il tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni ambientali di cui all'art. 19 del D.Lgs 504/92, con l'aliquota deliberata dalla Provincia di Foggia, che per l'anno 2019 è pari al 4%;
- 9) di inserire per l'anno 2019 nella scadenza del 30 novembre 2019 il conguaglio scaturente dall'aumento delle tariffe approvate con la presente deliberazione;
- 11) di trasmettere, a norma dell'art. 13, commi 13-bis e 15, del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, la presente deliberazione al Ministero dell'Economia e delle Finanze;
- 12) di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134 comma 4° D.Lgs 18 agosto 2000, n°267.



## Estremi della Proposta

Proposta Nr. **2019 / 9**

Ufficio Proponente: **4.4 PROGRAMMAZIONE E CONTROLLO**

Oggetto: **PRESA D'ATTO DISAVANZO GESTIONE DI COMPETENZA, ADOZIONE MISURE NECESSARIE A RIPRISTINARE IL PAREGGIO. AGGIORNAMENTO TARIFFE TARI 2019. SALVAGUARDIA DEGLI EQUILIBRI E ASSESTAMENTO DI BILANCIO DI PREVISIONE FINANZIARIO 2019-2021 AI SENSI DEGLI ARTICOLI 175**

## Parere Tecnico

Ufficio Proponente (4.4 PROGRAMMAZIONE E CONTROLLO)

In ordine alla regolarità tecnica della presente proposta, ai sensi dell'art. 49, comma 1, TUEL - D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000, si esprime parere FAVOREVOLE.

Sintesi parere: Parere Favorevole

Data 26/07/2019

Il Responsabile di Settore

Matteo Ognissanti

## Parere Contabile

In ordine alla regolarità contabile della presente proposta, ai sensi dell'art. 49, comma 1, TUEL - D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000, si esprime parere FAVOREVOLE.

Sintesi parere: Parere Favorevole

Data 26/07/2019

Responsabile del Servizio Finanziario

dott Matteo Ognissanti

Letto, approvato e sottoscritto.

IL SEGRETARIO GENERALE

F.to: Galantino

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO

F.to: Piscitelli

---

ATTESTAZIONE

La presente deliberazione:

1. è stata pubblicata all'Albo Pretorio sul sito Istituzionale del Comune in data 8 AGO.2019..... ove rimarrà per quindici giorni consecutivi.
2. è stata trasmessa in data 8 AGO.2019 ai seguenti uffici **per l'esecuzione:**

Al Dirigente del 4° Settore - Economico - Finanziario

dott. Matteo Ognissanti

---

3. è stata dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell'art.134 -  
 comma 4°, del D.L.vo n. 267/2000;  
è divenuta esecutiva il ..... per decorrenza del termine di  
 cui all'art.134 - comma 3°, del D.L.vo n. 267/2000.

Dalla Residenza comunale, lì 8 AGO.2019

IL SEGRETARIO GENERALE

F.to: Galantino

Il Segretario Generale

E' copia conforme all'originale  
Data 8 AGO.2019